

06 LUG. 2026

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE CIELO



Luogo e data: PORDENONE, 26/06/2026

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di Giugno, in
VIA ROVERETO N. 2, si sono riuniti i sottoscritti soci costituenti:

1. Nome e cognome: ANDRIES MARIA GIOVANA
Nato/a a: BACAU (ROMANIA) il: 05/01/2002
Codice fiscale: NDRMGU02A45Z129S
Residente in: VIA TINTORETTO N. 1-33170(PN)
Documento di identità: CA97746KZ
2. Nome e cognome: MANZOOB AKASH
Nato/a a: MANNI BAHAUDDIN il: 26/02/1999
Codice fiscale: MNZKSH99B26Z236W
Residente in: VIA CIMOLIANA N. 1-33170(PN)
Documento di identità: CA82092DJ
3. Nome e cognome: AHMAD IRSHAD
Nato/a a: GUJRANWALA il: 26/03/1993
Codice fiscale: HMDRHD93C26Z236P
Residente in: LARGO CERUIGNANO N. 55-33170(PN)
Documento di identità: CA82984RJ
4. Nome e cognome: WAQAS HAN MUHAMMAD
Nato/a a: GUJRAT (PAK) il: 05/02/1976
Codice fiscale: WQSMHH76B05Z236P
Residente in: VIA UDIJE N. 4213-33170(PN)
Documento di identità: CA37727C1
5. Nome e cognome: AHMED AFTAB
Nato/a a: PAKISTAN il: 11/12/1981
Codice fiscale: HMDFTB81T11Z236S
Residente in: VIA L. SPALLAZZANI N. 11-33170(PN)
Documento di identità: CA 06949BF
6. Nome e cognome: AHMAD SHOAI B

Nato/a a: HANDI BAHAUDDIN (PAK) il: 17/12/2001
Codice fiscale: HMDSHBOIT172236Y
Residente in: VIALE VITTORIO SALTINI N. 23 (RE)
Documento di identità: AN 5988284

7. Nome e cognome: RAFIQUE SUFYAN
Nato/a a: SIALKOT (PAK) il: 07/12/1995
Codice fiscale: RFQSYN95TO72236X
Residente in: LARGO CERVIGNANO N 67-33140 (PN)
Documento di identità: CA 92502ES

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Costituzione

1 - È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, l'associazione non riconosciuta denominata «Associazione Cielo», di seguito denominata «Associazione».

2 - L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dallo Statuto.

3 - L'Associazione è costituita con l'intento di richiedere l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo «APS» potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito dell'effettiva iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

1 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone (PN), all'indirizzo:
VIA ROVERETO N 2-33140 PN.

2 - L'indirizzo della sede potrà essere successivamente individuato, aggiornato o trasferito all'interno del medesimo Comune secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 3 - Scopi e attività

1 - L'Associazione persegue gli scopi indicati nello Statuto, con particolare riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, culturale e amministrativa delle persone, al supporto informativo e orientativo, all'accompagnamento sociale e alla realizzazione di attività formative, informative, culturali e di sensibilizzazione coerenti con le finalità associative.

2 - Le attività dell'Associazione hanno carattere informativo, orientativo, educativo e di accompagnamento sociale e amministrativo e non comportano sostituzione degli enti pubblici competenti, dei patronati, dei CAF, degli avvocati o di altri professionisti e soggetti autorizzati dalla legge.

3 - Le attività saranno svolte nel rispetto dello Statuto, del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e della normativa vigente applicabile.

Art. 4 - Statuto

- 1 - I soci costituenti approvano lo Statuto dell'Associazione, composto da 22 articoli, che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2 - Lo Statuto disciplina, tra l'altro, denominazione, sede, durata, finalita, attivita, associati, organi sociali, risorse economiche, bilancio, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento ed estinzione dell'Associazione.
- 3 - I soci costituenti dichiarano di conoscere, approvare e accettare integralmente lo Statuto e di impegnarsi al rispetto delle sue disposizioni.

Art. 5 - Soci costituenti

- 1 - I sottoscrittori del presente atto assumono la qualita di soci costituenti o fondatori dell'Associazione.
- 2 - La qualita di socio costituente o fondatore ha valore storico-costitutivo e non attribuisce diritti privilegiati, poteri particolari o posizioni differenziate rispetto agli altri associati, restando fermo il principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.
- 3 - I soci costituenti dichiarano di condividere gli scopi dell'Associazione e di voler partecipare alla vita associativa secondo criteri di democraticita, trasparenza, solidarieta, imparzialita e non discriminazione.

Art. 6 - Organi sociali iniziali

- 1 - I soci costituenti nominano il primo Organo di amministrazione, denominabile anche Consiglio direttivo, composto da tre membri, che restera in carica per tre anni, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge o dello Statuto.
- 2 - Sono nominati componenti del primo Organo di amministrazione:
Presidente: ANDRIES MARIA GIOVANNA
Consigliere: MANZOOR AKASH
Consigliere: AHMAD IRSHAD
- 3 - Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 4 - L'Organo di amministrazione, una volta insediato, provvedera all'attribuzione delle funzioni interne e degli eventuali incarichi di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 7 - Mandati operativi e adempimenti

- 1 - Il Presidente e autorizzato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari o opportuni per la costituzione operativa dell'Associazione, compresi la richiesta del codice fiscale, la registrazione del presente atto e dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, la sottoscrizione dei modelli e delle dichiarazioni richieste, nonche ogni ulteriore adempimento amministrativo, fiscale o civilistico connesso.
- 2 - Il Presidente e altresì autorizzato, una volta ottenuto il codice fiscale e completata la registrazione degli atti, a presentare domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, allegando la documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

3 - Fino all'effettiva iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione utilizzerà nei rapporti esterni la denominazione «Cielo» e non utilizzerà la qualifica o l'acronimo «APS» come qualifica già acquisita.

Art. 8 - Fondo comune iniziale e quote associative

1 - Il fondo comune iniziale dell'Associazione è costituito dai contributi eventualmente versati dai soci costituenti e da ogni altra entrata consentita dalla legge e dallo Statuto.

2 - La quota associativa annuale, se dovuta, sarà determinata dall'Organo di amministrazione secondo criteri di sostenibilità, accessibilità, equità e non discriminazione, nel rispetto dello Statuto.

3 - Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili, né ripetibili in caso di recesso, esclusione, decadenza o perdita della qualità di associato, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre dell'anno di costituzione dell'Associazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

1 - Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo si applicano lo Statuto, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Codice Civile e la normativa vigente applicabile.

2 - I soci costituenti prendono atto che, secondo quanto previsto dallo Statuto, le comunicazioni interne dell'Associazione, comprese quelle tra l'Associazione, gli organi sociali e gli associati, potranno avvenire anche mediante posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), WhatsApp o altri strumenti telematici idonei, utilizzando i recapiti comunicati dagli interessati all'Associazione, nel rispetto delle esigenze di certezza, tracciabilità e riservatezza.

3 - I soci costituenti prendono altresì atto che le assemblee degli associati e le riunioni degli organi sociali potranno svolgersi, ove necessario o opportuno, anche mediante strumenti di videoconferenza o collegamento telematico, secondo le modalità e le garanzie previste dallo Statuto.

4 - I soci costituenti prendono atto che la qualifica di socio costituente o fondatore ha valore storico-costitutivo, mentre gli associati ammessi **successivamente** potranno essere qualificati come soci ordinari. Possono inoltre essere qualificati come soci donatori o sostenitori gli associati che effettuino erogazioni liberali, donazioni o contributi volontari in favore dell'Associazione, fermo restando che tali qualifiche hanno valore meramente organizzativo o descrittivo e non attribuiscono diritti ulteriori, privilegi, poteri particolari o posizioni differenziate rispetto agli altri associati.

5 - Le spese del presente atto, della registrazione e degli adempimenti conseguenti sono poste a carico dell'Associazione, salvo diversa deliberazione degli organi competenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: PORDENONE, 26/06/2026

Soci costituenti / fondatori sottoscrittori

1. Nome e cognome: ANDRIES MARIA GIOVANA

Firma: _____

2. Nome e cognome: MANZOOR AKASH

Firma: _____

3. Nome e cognome: AHMAD IRSHAD

Firma: _____

4. Nome e cognome: WAQAS MIAN MUHAMMAD

Firma: _____

5. Nome e cognome: AHMED AFTAB

Firma: _____

6. Nome e cognome: AHMAD SHOAIB

Firma: _____

7. Nome e cognome: RAFIQUE SUFYAN

Firma: _____



atto registrato a Pordenone il 06 LUG. 2026
al n° 844 Mod. SEI E 3 con liquidati € 20,00 (IVA 22%)
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____

IL FUNZIONARIO
Giovanni Purnan

allegato _____
 Pordenone il 06
 n° 844
 liquidati € 2
 per imposta NOT.



PORDENONE
 1988

all'atto reg. to a
6 LUG 2026 al
Seme 3 com
200, a (Avvocato)
dica

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE CIELO

Art. 1 - Costituzione

- 1 - È costituita l'associazione denominata «Associazione Cielo», di seguito denominata «Associazione».
- 2 - L'Associazione è costituita in conformità ai requisiti previsti per le associazioni di promozione sociale dagli artt. 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico, e intende richiedere l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3 - A seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS, l'Associazione potrà utilizzare la denominazione «Associazione Cielo APS».
- 4 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dall'atto costitutivo e dagli eventuali regolamenti interni approvati secondo le norme statutarie.

Art. 2 - Sede

- 1 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone (PN).
- 2 - Con delibera dell'Organo di amministrazione potrà essere individuata e trasferita la sede legale all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile.
- 3 - Con delibera dell'Organo di amministrazione possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e all'estero, indicando, ove necessario, l'indirizzo, le modalità operative e l'eventuale responsabile della sede operativa.

Art. 3 - Durata

- 1 - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 4 - Oggetto e finalità

- 1 - Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dignità, della libertà e della dimensione umana, sociale, culturale e spirituale della persona. L'Associazione è apartitica, non persegue finalità di lucro e si ispira ai principi di democraticità interna, elettività delle cariche sociali, trasparenza, solidarietà, imparzialità e non discriminazione.
- 2 - Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione opera in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente.
- 3 - Gli scopi specifici dell'Associazione sono: promuovere l'inclusione sociale, culturale e amministrativa delle persone attraverso attività di orientamento, informazione, accompagnamento



e supporto nella comprensione dei servizi, delle procedure ordinarie e della documentazione necessaria alla vita quotidiana. L'Associazione intende favorire l'autonomia personale, la partecipazione consapevole alla comunità, l'accesso corretto ai servizi territoriali e il rafforzamento della sicurezza amministrativa e documentale, contribuendo a prevenire situazioni di disorientamento, isolamento, esclusione sociale o difficoltà nei rapporti con enti, istituzioni e realtà del territorio. Le attività sono svolte nel rispetto della legalità, della dignità della persona, della riservatezza, della trasparenza, dell'imparzialità, delle pari opportunità e del principio di non discriminazione.

4 - L'Associazione potrà svolgere, in via principale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, selezionate e concretamente esercitate in coerenza con le finalità statutarie, con particolare riferimento a:

- a) interventi e servizi sociali finalizzati all'inclusione, all'accompagnamento e al sostegno delle persone in condizioni di fragilità, disorientamento o difficoltà di accesso ai servizi;
- b) attività educative, formative, informative e culturali di interesse sociale, con finalità civica, inclusiva e di promozione dell'autonomia personale;
- c) formazione extra-scolastica e iniziative educative volte a favorire la partecipazione sociale, la conoscenza dei diritti e dei doveri e l'accesso consapevole alle opportunità del territorio;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, formative e di orientamento, dirette a promuovere l'inclusione, la partecipazione attiva e il rafforzamento delle competenze personali e sociali;
- e) attività di accoglienza, accompagnamento e integrazione sociale rivolte a persone che necessitano di supporto nella comprensione del contesto sociale, amministrativo e istituzionale;
- f) servizi strumentali e attività di collaborazione con enti del Terzo Settore, enti pubblici, istituzioni, scuole, enti di formazione, sportelli territoriali e soggetti competenti, purché coerenti con le finalità associative;
- g) attività di orientamento, informazione, accompagnamento sociale e amministrativo e supporto alla corretta comprensione, raccolta, organizzazione e gestione della documentazione personale necessaria alla vita quotidiana, senza sostituirsi agli enti pubblici, alle autorità competenti o ai professionisti abilitati;
- h) iniziative di sensibilizzazione, informazione e promozione della legalità, della dignità della persona, della riservatezza, della trasparenza, delle pari opportunità e del principio di non discriminazione.

5 - In particolare, l'Associazione persegue tali finalità mediante:

- a) la realizzazione di percorsi di orientamento, accompagnamento e supporto finalizzati a favorire l'inclusione sociale, culturale e amministrativa delle persone;
- b) l'apertura e la gestione di sportelli informativi e di ascolto rivolti a persone che necessitano di supporto nella comprensione dei servizi territoriali, delle procedure ordinarie e della documentazione personale;
- c) l'organizzazione di attività informative, formative e di educazione civica volte a promuovere la conoscenza dei diritti, dei doveri, delle regole fondamentali della convivenza civile e del corretto rapporto con enti, istituzioni e realtà del territorio;



- d) il supporto nella raccolta, lettura, organizzazione e presentazione ordinata della documentazione personale necessaria alla vita quotidiana, nel rispetto della riservatezza e della normativa vigente;
- e) l'accompagnamento pratico delle persone nell'accesso consapevole ai servizi pubblici e privati del territorio, favorendo autonomia, responsabilità personale e corretta gestione dei rapporti amministrativi ordinari;
- f) la promozione di iniziative volte a prevenire situazioni di disorientamento, isolamento, esclusione sociale o difficoltà nell'accesso alle informazioni e ai servizi essenziali;
- g) la realizzazione di incontri, seminari, laboratori e momenti di confronto su temi legati all'inclusione, alla partecipazione sociale, alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla tutela della dignità personale e alla non discriminazione;
- h) la predisposizione e diffusione di materiali informativi, educativi, digitali e cartacei finalizzati a rendere più chiara e accessibile la comprensione dei servizi, delle procedure ordinarie e degli strumenti di partecipazione alla vita comunitaria;
- i) la promozione di percorsi di rafforzamento delle competenze personali, comunicative, sociali e organizzative utili a favorire l'autonomia della persona e la partecipazione responsabile alla comunità;
- j) l'eventuale promozione di percorsi di preparazione, orientamento e supporto finalizzati al conseguimento di attestazioni, certificazioni o titoli di competenza linguistica, ove necessari, senza sostituirsi agli enti certificatori o ai soggetti autorizzati;
- k) la collaborazione con enti pubblici, istituzioni, scuole, enti di formazione, associazioni, fondazioni, soggetti del Terzo Settore, sportelli territoriali e professionisti abilitati, al fine di favorire una presa in carico corretta, trasparente e rispettosa delle competenze di ciascun soggetto;
- l) ogni altra attività di informazione, orientamento, accompagnamento sociale, culturale e amministrativo coerente con le finalità associative, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, della dignità della persona, della riservatezza, della trasparenza, dell'imparzialità e del principio di non discriminazione.

6 - Le attività dell'Associazione hanno carattere informativo, orientativo, educativo e di accompagnamento sociale e amministrativo. Esse non comportano garanzia di esito delle procedure eventualmente intraprese e non comportano sostituzione degli enti pubblici competenti, degli enti certificatori, dei patronati, dei CAF, degli avvocati o di altri professionisti e soggetti autorizzati dalla legge.

7 - L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa applicabile. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

8 - L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

9 - L'Associazione svolge attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con enti locali e con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Associati

1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano espressamente gli scopi associativi e intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la propria opera, competenza e disponibilità. Possono altresì aderire enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e compatibilmente con la futura iscrizione dell'Associazione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2 - Ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, la compagine associativa deve rispettare i requisiti numerici previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente, e in particolare essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge. Qualora il numero degli associati divenga inferiore al minimo legale, la compagine associativa dovrà essere integrata entro i termini previsti dalla legge.

3 - La qualifica di socio fondatore o socio costituente, ove indicata nell'atto costitutivo o negli atti associativi, ha valore storico e ricognitivo della partecipazione alla costituzione dell'Associazione e non attribuisce diritti privilegiati, poteri particolari o posizioni differenziate rispetto agli altri associati, restando fermo il principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.

4 - Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, vengano ammessi dall'Organo di amministrazione e versino la quota associativa annualmente stabilita, se dovuta. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5 - L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6 - In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva.

7 - La quota annuale a carico degli associati è determinata dall'Organo di amministrazione secondo criteri di sostenibilità economica, accessibilità, equità e non discriminazione, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Associazione e della possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni per situazioni di particolare fragilità, secondo quanto stabilito da eventuale regolamento interno. La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né ripetibile in caso di recesso, esclusione, decadenza o perdita della qualità di associato, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.



8 - Ferma restando la natura esclusivamente storica e ricognitiva della qualifica di socio fondatore o costituente di cui al comma 3, l'Associazione può distinguere, ai soli fini organizzativi interni e senza effetti sui diritti associativi, tra soci costituenti/fondatori e soci ordinari. Sono soci costituenti/fondatori i sette associati che sottoscrivono l'atto costitutivo e il presente Statuto; sono soci ordinari gli associati ammessi successivamente secondo le modalità previste dal presente articolo.

9 - Possono inoltre essere qualificati come soci donatori o sostenitori gli associati che, oltre all'eventuale quota associativa, effettuino erogazioni liberali, donazioni o contributi volontari in favore dell'Associazione. Tale qualifica ha valore meramente descrittivo e non attribuisce diritti ulteriori, privilegi, poteri particolari o posizioni differenziate rispetto agli altri associati.

10 - Le persone fisiche, gli enti o i soggetti terzi che effettuino donazioni o erogazioni liberali senza essere stati ammessi come associati non acquisiscono, per ciò solo, la qualità di associato, né il diritto di partecipare all'Assemblea, di votare o di essere eletti alle cariche sociali, salvo successiva ammissione secondo il presente Statuto.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1 - Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2 - L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3 - Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalla legge e dal presente Statuto; possono consultare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente; se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto in proprio e per delega, nonché di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, salvo i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

4 - Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di versare la quota associativa nell'ammontare stabilito dall'Organo di amministrazione, se dovuta.

5 - I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo quanto deliberato dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnato.

6 - Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente ad oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo per l'attività di volontariato. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di amministrazione e dalla normativa applicabile.

7 - Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

1 - La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

2 - Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso ha decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso, se dovuta.

3 - La decadenza viene dichiarata dall'Organo di amministrazione in caso di mancato pagamento della quota associativa o negli altri casi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

4 - L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione quando l'associato compia atti in violazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, tenga comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Associazione, ovvero quando intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

5 - L'Organo di amministrazione delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato, che può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di amministrazione, denominabile anche Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se nominato o obbligatorio per legge.

2 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in ragione dell'incarico. Le cariche hanno durata triennale.

3 - Il numero massimo di mandati consecutivi per la medesima carica è fissato in tre, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli associati

1 - L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

2 - Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se dovuta.

3 - Ogni associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4 - L'Assemblea ha il compito di:





- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale bilancio preventivo;
- d) eleggere il Presidente e i componenti dell'Organo di amministrazione, determinandone il numero, nonché l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione;
- g) deliberare sul ricorso dell'associato interessato dal provvedimento di esclusione;
- h) deliberare su ogni altro argomento che l'Organo di amministrazione intenda sottoporle;
- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

5 - Le deliberazioni assembleari assunte in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli associati

1 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario.

2 - L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3 - Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

4 - Ai fini del presente articolo, le convocazioni e le comunicazioni rivolte agli associati possono essere trasmesse anche mediante posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), WhatsApp o altri strumenti telematici idonei, utilizzando i recapiti comunicati dagli associati all'Associazione, purché il mezzo utilizzato consenta di documentare l'invio e, ove necessario, l'avvenuto recapito.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

3 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti espressi. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.

5 - Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.

6 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e da eventuale regolamento interno.

7 - L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati collegati.

8 - Ove necessario o opportuno, l'Assemblea degli associati può tenersi anche esclusivamente mediante strumenti di videoconferenza o collegamento telematico, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, l'esercizio del diritto di voto, la regolare verbalizzazione e la conservazione della documentazione relativa alla riunione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione

1 - L'Organo di amministrazione, denominabile anche Consiglio direttivo, è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2 - L'Organo di **amministrazione** è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da tre membri, scelti tra gli associati, comunque nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

3 - I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili nel rispetto del limite di mandati previsto dal presente Statuto. Se vengono a mancare uno o più membri, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli, ove possibile, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

4 - Il Presidente dell'Organo di amministrazione è il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea degli associati.

5 - L'Organo di amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con



esclusione della rappresentanza legale, possono essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

Art. 13 - Convocazione e validità dell'Organo di amministrazione

1 - L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2 - La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3 - L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

4 - Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5 - Le riunioni dell'Organo di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri collegati.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Organo di amministrazione

1 - All'Organo di amministrazione spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2 - All'Organo di amministrazione spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere, ove opportuno, un regolamento interno conforme al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) indire adunanze, incontri, convegni, sportelli, percorsi e iniziative associative;
- e) deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni, reti o soggetti con finalità analoghe o compatibili;
- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

- h) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- j) istituire sedi operative, nominando il relativo responsabile o i relativi responsabili, con potere di revoca.

Art. 15 - Il Presidente

- 1 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.
- 2 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile nel rispetto del limite di mandati previsto dal presente Statuto.
- 3 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.
- 4 - Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - b) compie gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare, può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, compiere operazioni finanziarie e bancarie ordinarie, eseguire incassi e pagamenti di qualsiasi natura e rilasciare quietanze. Per le operazioni bancarie e finanziarie l'Organo di amministrazione può richiedere la firma congiunta di altro componente dell'Organo medesimo;
 - c) cura la tenuta dei rapporti con enti, istituzioni e realtà del territorio;
 - d) in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, con obbligo di riferirne nella prima riunione successiva per la relativa ratifica.
- 5 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 - Il Segretario e il Tesoriere

- 1 - Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2 - Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - b) la cura della tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - c) la tenuta e l'aggiornamento dei libri verbali, del libro degli associati e del registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale.
- 3 - Al Tesoriere compete:
 - a) tenere e aggiornare i libri contabili;
 - b) curare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - c) collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione.





Art. 17 - Organo di controllo

1 - L'Organo di controllo, monocratico o collegiale secondo quanto deliberato dall'Assemblea e previsto dalla legge, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o quando sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

2 - I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza. Quando previsto dalla legge, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3 - L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4 - I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5 - L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, ove ricorrano i presupposti di legge.

Art. 18 - Libri sociali

1 - L'Associazione deve tenere, a cura dell'Organo di amministrazione, i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

2 - I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3 - Gli associati hanno diritto di consultare i libri sociali secondo modalità idonee a garantire trasparenza, riservatezza e ordinato funzionamento dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente e nel rispetto di eventuale regolamento interno.

4 - I libri sociali e i registri dell'Associazione possono essere tenuti anche con modalità informatiche o digitali, nel rispetto della normativa vigente, purché siano garantite l'integrità, l'autenticità, l'immodificabilità, la leggibilità, l'ordinata conservazione e la consultabilità nel tempo, nonché la tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 19 - Risorse economiche

1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da **amministrazioni** pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nel rispetto della normativa applicabile;
- i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- j) entrate derivanti da progetti, convenzioni, partenariati, attività formative, informative, culturali e di orientamento, contributi da soggetti pubblici o privati, rimborsi e sostegni economici comunque denominati, purché consentiti dalla legge, tracciabili, trasparenti e coerenti con le finalità associative;
- k) ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente, purché coerente con le finalità associative, regolarmente documentata, tracciabile e destinata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali.

2 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Esercizio finanziario e bilancio

1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo di **amministrazione** redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, che deposita presso la sede sociale a disposizione degli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3 - Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1 - La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente Statuto e dalla normativa applicabile.

2 - L'Assemblea provvede, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3 - In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio competente quando previsto dalla normativa applicabile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È in ogni caso vietata la distribuzione del patrimonio residuo tra gli associati.

Art. 22 - Disposizioni generali

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.

2 - Le comunicazioni interne dell'Associazione, comprese quelle tra l'Associazione, gli organi sociali e gli associati, avvengono di norma mediante posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), WhatsApp o altri strumenti telematici idonei, utilizzando i recapiti comunicati dagli interessati all'Associazione. Resta ferma la possibilità di utilizzare modalità diverse o più formali quando richiesto dalla legge, dal presente Statuto o da specifiche esigenze di certezza, tracciabilità o riservatezza della comunicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: PORDENONE, 26/06/2026

Soci costituenti / fondatori sottoscrittori

Il presente Statuto viene sottoscritto dai soci costituenti/fondatori, in numero conforme al minimo previsto per la futura iscrizione come Associazione di Promozione Sociale, i quali dichiarano di approvarne integralmente il contenuto e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute. La qualifica di socio fondatore ha valore storico-constitutivo e non attribuisce diritti privilegiati o posizioni differenziate rispetto agli altri associati.

1. Nome e cognome: ANDRIES MARIA GIOVANA

Firma: _____

2. Nome e cognome: MANZOOR AKASH

Firma: _____



3. Nome e cognome: AHMAD IRSHAN

Firma: 

4. Nome e cognome: WAQAS MIAN MUHAMMAD

Firma: 

5. Nome e cognome: AHMED AFTAB

Firma: 

6. Nome e cognome: AHMED SHOAIB

Firma: 

7. Nome e cognome: BAFIQUE SUFYAN

Firma: 